



Brescia 10.07.2020

Oggetto : Relazione amministrativa ai fini delle modalità di richiesta degli interessati sulla corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., e gli ambiti/aree individuati dal Piano Di Governo Del Territorio (P.G.T.) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020).

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) all'articolo 1, a partire dal comma 219, ha inserito il cd "Bonus facciate" disponendo che "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento".

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpaf o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il PGT del Comune di Brescia, in ossequio alla LR 12/05 e s.m.i., non prevede più le zone territoriali A e B di cui al citato D.M. 1444/1968.

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2020 ha precisato che gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968, per cui la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

A seguito di tale circolare, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), a seguito dell'entrata in vigore del PGT, si rende necessario individuare, con apposito provvedimento dirigenziale, una corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i. e gli ambiti/aree definiti dal P.G.T. vigente.



Relativamente alla modalità di dichiarazione di tale corrispondenza da parte del Comune all'istanza dei cittadini interessati ai fini della detraibilità, l'Agenzia delle Entrate sia con la citata circolare 2/E 2020 che con la risposta n 182 ad istanza di interpello, ha precisato che l'assimilazione della zona territoriale, nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento, alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del "bonus facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti dalla quale risulti l'equipollenza in questione.

Si ritiene che la terminologia di "certificazioni urbanistiche" utilizzata dall'Agenzia delle Entrate sia intesa in un'accezione generale ed omnicomprensiva, ricomprendendo tale casistica una serie molto varia di atti amministrativi non aventi carattere (e forza) di provvedimenti e, più in particolare, in quella degli atti non aventi contenuto di volizione, ma natura e contenuto meramente ricognitivo di situazioni di fatto preesistenti, di cui essi dichiarano l'esistenza.

Il Testo unico della documentazione amministrativa (d.p.r. 28 dic. 2000 nr. 445) definisce il 'certificato' (che è il documento in cui si esterna la certificazione) come il documento "rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche".

La riferita accezione dell'attività di certificazione non esaurisce la nozione più ampia di funzione certificatoria, alla quale la dottrina riconduce, accanto alle certificazioni in senso stretto, caratterizzate dall'assoluta assenza di ogni margine di discrezionalità (amministrativa o tecnica) e dal contenuto meramente dichiarativo/riproduttivo di fatti preesistenti a fini di partecipazione, altri atti, aventi, analogamente alle prime, la funzione di creare certezze pubbliche, ma del tutto autonomi da circostanze oggettive preesistenti e privi quindi del suddetto carattere riproduttivo.

Proprio sulla base dell'effetto prodotto, parte della dottrina sembra poi accogliere un'accezione più ampia di certificazione, identificando sostanzialmente la categoria con tutti gli atti idonei a creare certezze pubbliche e distinguendo, all'interno di questi ultimi, tra quelli produttivi di certezze legati a dati estraibili da pubblici registri, cui spetterebbe la qualificazione di certificazioni proprie e quelli produttivi di certezze legate ad informazioni o notizie desumibili da atti amministrativi, come nel caso di cui si sta disquisendo.

Fatta questa disamina si ritiene, quindi, che nel caso di specie, la dichiarazione da parte di questo Ente della corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i. e gli ambiti/aree definiti dal P.G.T. vigente ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), possa assumere la forma **di attestazione**, che si sostanzia quale atto amministrativo in cui è contenuta l'affermazione della verità di un fatto non desunta da pubblici registri ma da documentazione amministrativa in possesso o prodotta dalla PA.



L'attestazione sarà prodotta in carta semplice a seguito di istanza del cittadino interessato anch'essa presentata in carta semplice e senza pagamento di diritti di segreteria trattandosi di dichiarazione in luogo di autodichiarazione(ex DPR 445/2000) ai sensi della predetta circolare dell'Agenzia delle Entrate

Il Responsabile Amministrativo
(Avv Diana Mastrilli)
Firmato digitalmente